



# REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE



prot. n. RA/0287634 del 12.07.2021

Alle Amministrazioni COMUNALI

Alle Amministrazioni PROVINCIALI

della Regione Abruzzo

E p.c. Agli Uffici di Governo della Regione Abruzzo

All' ANCI Abruzzo

All'UNCEM Abruzzo

Oggetto: **Rifinanziamento del piano nazionale di interventi antisismici su opere pubbliche “strategiche” di protezione civile (annualità finanziarie 2019-2020-2021).  
Aggiornamento elenchi priorità interventi**

A seguito del sisma del 6 aprile 2009, con l'articolo 11 del D.L. 28.04.2009, n. 39, lo Stato ha istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico di sette annualità finanziarie (2010 – 2016). Con detto programma, ormai concluso, sono stati assegnati ai comuni abruzzesi contributi per circa 50 MI di euro per la realizzazione di interventi strutturali antisismici su edifici pubblici ospitanti funzioni “strategiche” ai fini di protezione civile.

Il suddetto programma ormai concluso, è stato rifinanziato per le annualità 2019, 2020 e 2021 con legge n. 145 del 30 dicembre 2018, per circa 50 MI di euro da ripartire tra le Regioni. Per la gestione operativa del nuovo programma e per la ripartizione di dette risorse, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha emanato l'**OCDPC n. 780 del 20 maggio 2021** (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021) disponibile all'indirizzo web: <https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-780-del-20-maggio-2021-0>.

La nuova programmazione, pur sposando le procedure attuate con la precedente, introduce alcune novità e detta ulteriori priorità per la selezione degli interventi ammissibili a finanziamento:

1. destina le risorse esclusivamente agli edifici e alle opere infrastrutturali a carattere “**strategico**” ai fini di protezione civile, come individuate nelle tabelle approvate con DGR n. 1009/2008, escludendo, quindi, tutti gli edifici definiti “rilevanti” (scuole ed edifici soggetti a grande affollamento);
2. introduce le seguenti priorità:
  - a. priorità alle zone a media ed alta sismicità (zone 1 e 2);
  - b. approvazione del progetto almeno definitivo dell'intervento di riduzione del rischio sismico (rafforzamento locale, miglioramento/adeguamento sismico o sostituzione edilizia);
  - c. priorità agli interventi antisismici o alla delocalizzazione della funzione strategica in un nuovo edificio, purché sia dimostrato il miglioramento dell'efficienza operativa del sistema di emergenza analizzata dalla CLE (solo se CLE comunale già approvata).

Per la vecchia programmazione, la Giunta Regionale, ha approvato appositi elenchi di priorità di intervento il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con Deliberazione n. 879 del 22.11.2018. Considerando la quantità di edifici “strategici” già presenti in detto elenco ed il relativo fabbisogno economico, al fine di ottimizzare le limitate risorse e dare riscontro alle richieste già inoltrate dagli Enti locali, si ritiene opportuno tener conto di detti elenchi anche per l'attuazione della nuova programmazione, aggiornando i dati presenti e rimodulando le graduatorie secondo le priorità anzidette.

Pertanto, si chiede agli Enti in indirizzo, che hanno già inserito in elenco uno o più edifici strategici di proprietà, di inviare esplicita conferma o aggiornamento dei dati ivi presenti e di integrare la documentazione con l'eventuale disponibilità di progettazione definitiva o esecutiva (trasmettere la Delibera di adozione/approvazione del progetto).

Si precisa che l'intervento di miglioramento sismico dovrà consentire di raggiungere un valore minimo pari al 60% del rapporto capacità/domanda SLV post intervento, salvo nel caso di edifici soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto pari almeno al 20%. È ammessa la delocalizzazione fuori sito solo se si effettua la demolizione dell'edificio esistente con apposizione del vincolo di inedificabilità sul sito rinvenuto. È esclusa la demolizione se l'edificio è vincolato ai sensi del predetto decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

L'importo massimo del contributo statale concedibile è calcolato su base parametrica, secondo quanto indicato agli artt. 15 e 17 dell'OCDPC 780/2021, pertanto, il costo complessivo del progetto non deve essere eccedente tale importo salvo che si garantisca la copertura delle somme eccedenti con fondi propri o con altre risorse pubbliche cumulabili (es. Conto Termico – GSE).

Considerato che risulta ancora in corso di emanazione il Decreto di assegnazione delle risorse alle Regioni, valutata la stretta tempistica imposta dall'Ordinanza e la complessità delle attività istruttorie, si invitano gli Enti in indirizzo interessati a:

- a) confermare la richiesta e aggiornare i dati degli edifici già presenti negli elenchi approvati in Allegato A alla DGR 879/2018 (in allegato alla presente);
- b) trasmettere le verifiche di vulnerabilità – redatte secondo la normativa tecnica vigente (par. 8.3 D.M. 17.01.2018) - eseguite sugli edifici pubblici con funzioni “strategiche (COC, COM, CCS, altri sedi strategiche individuate nel Piano di Emergenza) non presenti nei suddetti elenchi.

In entrambi i casi a) e b) andranno inoltre trasmessi:

- i. ove esistente, la determina di approvazione del progetto definitivo o esecutivo e relativo Quadro Economico di spesa con l'indicazione della copertura finanziaria (solo se necessario);
- ii. stralcio del Piano di Emergenza ove si evinca l'attribuzione della funzione “strategica” all'edificio per cui si richiede il contributo.

Possono fare istanza tutti i comuni abruzzesi ricompresi nell'Allegato 7 alla OCDPC 780/2021 ([http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/images/sismica/EDIFICI\\_STRATEGICI/ALL\\_7.pdf](http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/images/sismica/EDIFICI_STRATEGICI/ALL_7.pdf)) e quelli non presenti ma con studi di risposta sismica locale che dimostrino un'amplificazione sismica  $\geq 0,125g$  nel sito dell'edificio.

Le istanze di cui ai punti a) e b) nonché le eventuali integrazioni (progetti e stralci dei piani di emergenza), dovranno pervenire via mail a [dpc029@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc029@pec.regione.abruzzo.it) entro e non oltre il **5 settembre 2021**. Le istanze pervenute oltre tale termine non potranno essere prese in considerazione. In caso di mancato aggiornamento e/o conferma dei dati, per gli edifici già presenti in graduatoria, si procederà alla rimozione dell'edificio dall'elenco corrispondente.

Per le nuove istanze, l'elenco della documentazione obbligatoria e le modalità di trasmissione sono disponibili sul sito web istituzionale della Protezione Civile regionale all'indirizzo [www.regione.abruzzo.it/protezionecivile](http://www.regione.abruzzo.it/protezionecivile) nella sezione “Rischio sismico” – “Piani regionali di interventi antisismici”.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO

*ING. MARIA BASI*

*f.to elettronicamente*

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

*DOTT.SSA DANIELA RONCONI*